

A - CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSULENTI FAMILIARI	B - CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI		C - CODICE DEONTOLOGICO-COUNSELOR-ASSOCOUNSELING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI CATEGORIA		PAROLE CHIAVE
TESTO	APPROCCI SIMILI	DIFFERENZE	APPROCCI SIMILI	DIFFERENZE	
<p>La prima stesura del Codice Deontologico del Consulente Familiare è del 1999 ed è stata modificata ed ammodernata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ordinaria dei Soci nel 2009 e nel 2013.- costituito da 43 articoli</p>	<p>B_ Gli Psicoterapeuti sono ulteriormente iscritti all'Elenco degli psicoterapeuti che tutela ulteriori ambiti di svolgimento della professione, non compresi nel codice Deontologico degli Psicologi (formazione, ricerca, supervisione)</p>	<p>B_ Codice deontologico degli psicologi compie 20 anni il 13/10/2018 è entrato in vigore 30 giorni dopo la proclamazione dei risultati del referendum di approvazione ai sensi della Legge 59/89. Codice deontologico degli psicologi costituito da 42 articoli raggruppati in 5 Capi</p>	<p>C_ PREMESSA L'Associazione Professionale di Categoria AssoCounseling adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di counselor. Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di AssoCounseling si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto. La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione ad AssoCounseling. In relazione alla professione di counselor, il codice deontologico fa riferimento alla professione di counselor così come definita da AssoCounseling:</p>	<p>C_ Data di emissione 22/09/2009 revisione del 03/07/2014 Costituito da 27 articoli raggruppati in 6 capi argomentativi</p>	<p>Codice deontologico</p>
	<p>B_ Articolo 1 Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo Elettronico e/o telematico.</p>			<p>A_ prima stesura 1999 aggiornamento 2009 e 2013 costituito da 43 articoli</p>	<p>responsabilità disciplinare, prestazioni - prestazioni a distanza/benessere/maniera consapevole/fiducia/responsabilità sociale/ responsabilità degli atti professionali/dipendenza personale/consulenza a distanza/ socio-educativo</p>
	<p>A 2. Normatività</p>				

	A_ Aggiornamento del Regolamento dell'AICCeF (aprile 2020) in materia di consulenza a distanza				
<p>1. Definizione Il codice deontologico dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari [A.I.C.C. e F.], [di seguito indicata con il termine di Associazione], trascrive l'insieme dei principi e delle regole che il consulente coniugale e familiare, [di seguito indicato con il termine di consulente] deve osservare nell'esercizio della propria professione, quale che sia l'ambito e lo stato giuridico in cui essa è svolta. Esso prescrive i comportamenti conformi alle finalità e agli scopi della professione di consulente.</p> <p>2. Normatività Le indicazioni del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti Nell'Elenco dei consulenti dell'Associazione stessa specificano le norme indicate nello statuto e nel regolamento dell'Associazione. L'inosservanza delle norme fissate nel presente codice deontologico può</p>	<p>B_ Articolo 4 Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, l'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione</p>	<p>A_1. Definizione Il codice deontologico dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari</p> <p>A_4. Specificità della professione</p>	<p>C_ "Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E' un intervento che utilizza varie metodologie mutuare da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale". (Definizione dell'attività di counseling approvata</p>	<p>C_ non è indicato l'intervento alla coppia, esprime vagamente le metodologie adoperate</p>	<p>riservatezza/autonomia/ sostegno/ intervento/rispetto/ autodeterminazione/sistema di valori/ non opera discriminazioni/ psicoterapia/destinatario e committente</p>

<p>provocare il provvedimento di decadenza dall'Associazione.</p> <p>3. Autonomia professionale L'attività del consulente si fonda sulla libertà e sull'autonomia della Professione di consulente, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.</p> <p>4. Specificità della professione La consulenza coniugale e familiare si qualifica come una relazione d'aiuto che tende a fare della persona la protagonista del superamento della sua difficoltà, instaurando un rapporto di fiducia e di collaborazione, affinché l'utente con le sue stesse risorse, superi il momento di disagio.</p>	<p>presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.</p> <p>A_3. Autonomia professionale</p>		<p>dall'Assemblea dei soci in data 2 aprile 2011)</p>	<p>A_ Articolo 4 - Specificità della professione</p>	<p>aggiornamento/obbligo formazione continua/competenza e autorizzazione all'uso di strumenti teorico-pratici</p>
					<p>counseling/obiettivo/miglioramento/ qualità della vita spazio ascolto/riflessione/ esplorazione di difficoltà/orientamenti teorici/erogazione.</p>

<p>5.- Esercizio di più professioni Il consulente, iscritto contemporaneamente ad altri Ordini od Albi professionali, esercita la sua professione di consulente nel doveroso rispetto di ambiti e competenze (è intenzione del C.D. apportare una modifica in senso favorevole al tirocinio).</p>	<p>B_ Articolo 7 Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.</p> <p>B_ Articolo 8 Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive</p>	<p>C_ PRINCIPI GENERALI Primo Il presente codice contiene principi e regole che il counselor iscritto ad AssoCounseling – di seguito indicato con il termine counselor – deve osservare nell'esercizio della professione. Il counselor si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività. Secondo Le competenze del counselor sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di AssoCounseling. Il counselor rispetta i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano. Il counselor riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito. Terzo Il counselor si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia. Quarto AssoCounseling riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono la priorità e ne</p>	<p>tecniche e strumenti /collaborazione con altri professionisti/valutazioni/ interpretazioni/giudizi professionali/responsabilità all'uso di metodi tecniche e strumenti, delle valutazioni e delle interpretazioni</p>
	<p>A_5. Esercizio di più professioni</p>		<p>rispetto/ professioni/competenze</p>

			fanno il fondamento del loro operato.		principi/regole/rispetto tutele/diritti fondamentali di ogni persona e della singola soggettività/competenze/aggiornamento costante e supervisione/rispetto dei regolamenti/confini di competenza/responsabilità professionale/coerenza e onestà/trasparenza/dignità/ priorità/ proprie competenze e metodologia.
<p>6. Finalità della professione Compito e dovere del consulente è perseguire la tutela della salute e dell'integrità psicofisica e relazionale dell'uomo e della donna, intesi come persona e come membri di una famiglia, di una coppia, di un gruppo sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà di ogni essere umano, senza discriminazione alcuna di età, di sesso, di razza, di stirpe, di lingua, di nazionalità, di religione, d'ideologia, di condizione sociale ed economica.</p> <p>7. Competenza professionale (è intenzione del C.D. apportare una modifica in senso favorevole al tirocinio) Il consulente nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche dei vari campi delle discipline antropologiche ed ispirarsi ai valori etici fondamentali. È richiesta una preparazione specifica nel campo della consulenza familiare, acquisita attraverso la frequenza di scuole e corsi riconosciuti dall'Associazione, assumendo come principi fondanti della sua attività la tutela della vita, della salute psicofisica, della dignità e libertà di ogni persona, della convivenza democratica, senza mai soggiacere a interessi, imposizioni, suggestioni di qualsiasi natura, provenienti da singoli individui</p>	<p>B_ Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per Promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e</p>	<p>B_ Articolo 10 Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.</p>		<p>C_ Articolo 20 (attività di ricerca) 1. Il counselor, durante l'attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato. 2. Il counselor garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca. 3. Qualora la ricerca coinvolga minori il counselor acquisisce tale consenso dagli esercenti la responsabilità genitoriale 5 o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.</p>	consenso informato/ricerca/ rispetto degli animali

o parti sociali o dall'intera collettività.	degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. A_7.- Competenza professionale				
---	--	--	--	--	--

<p>8.- Formazione interdisciplinare Nell'esercizio professionale e nella formazione permanente il consulente può avvalersi della collaborazione dei colleghi e delle competenze specifiche di altri esperti</p>	<p>B_ Articolo 3</p>		<p>C_ Articolo 6 (diffusione dei principi deontologici) 1. Il counselor, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice A_ Articolo 8 formazione interdisciplinare</p>		<p>segreto professionale / tutela</p>
	<p>A_9.- Aggiornamento e formazione permanente A_10.- Responsabilità professionale</p>	<p>A_ 8.- Formazione interdisciplinare</p>	<p>C_ Articolo 7 (attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente) 1. Il counselor si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale.</p>		<p>in caso di obbligo di referto o di denuncia, limita al massimo il proprio riferito al fine della tutela psicologica del soggetto, deroga solo in caso di pericolo di vita o di salute psicofisica del soggetto o di terzi/ tutela l'anonimato del destinatario della prestazione.</p> <p>interdisciplinarietà, responsabilità professionale, tutela, dignità, rigore scientifico, deontologia, professionalità, impegno, formazione, divulgazione, rispetto delle regole</p>

<p>11.- Esercizio della professione L'esercizio della professione può avvenire tramite l'attività singola o associata, in Consulenti familiari e in Enti pubblici o privati che richiedono la prestazione professionale del consulente.</p> <p>12.- Supervisione Il consulente si avvale di una supervisione individuale o di gruppo.</p> <p>13.- Rapporti interprofessionali Nella collaborazione con colleghi e con professionisti di altre discipline, il consulente esercita la propria autonoma competenza professionale nel rispetto delle altrui competenze. I rapporti devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della collaborazione. Egli quindi si astiene dal proferire pubblicamente giudizi negativi relativamente alla preparazione e all'esercizio professionale di colleghi o comunque valutazioni lesive del loro decoro e della loro reputazione professionale.</p>	<p>A_13.- Rapporti interprofessionali</p>	<p>B_ Articolo 17 La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.</p>	<p>C_ Articolo 3 (decoro e dignità) 1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia.</p> <p>C_ Articolo 4 (competenza professionale) 1. Il counselor opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline. 2. Il counselor riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato. 3. Il counselor non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.</p> <p>C_ Articolo 26 (società tra professionisti) 1. Il counselor che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi</p>	<p>A_ Articolo 11 Esercizio della professione A_ Articolo 12 Supervisione</p>	<p>custodia dei dati riservati supervisione /rispetto/competenze</p>
---	--	--	---	---	--

		A_11.- Esercizio della professione A_12.- Supervisione individuale e di gruppo	A_art.13.- Rapporti interprofessionali		decoro/dignità/libertà/autonomia/limiti di competenza/ metodologia/non favorire aspettative infondate
<p>14. Limiti professionali Il consulente non deve avvalersi del suo status professionale al fine di vantaggi e profitti individuali</p> <p>15. Salvaguardia della professione Il consulente informa l'Associazione su comportamenti non conformi alla deontologia professionale e su ogni iniziativa tendente a screditare la professione e l'Associazione stessa, da qualunque parte essi provengano. Parimenti non avalla con il proprio titolo professionale attività o iniziative ingannevoli o disdicevoli.</p> <p>16. Doveri verso gli utenti Il consulente è consapevole della responsabilità etica e sociale della sua professione per il fatto che, quando si attiene al suo ruolo di aiuto a maturare scelte autonome e responsabili, può intervenire in modo significativo nella vita di altre persone, nelle dinamiche della famiglia e di gruppi, collettività e comunità.</p> <p>17. Diritti degli utenti Nell'esercizio professionale il consulente rispetta e tende a valorizzare la dignità, il diritto alla riservatezza, l'autonoma determinazione di manifestazioni di pensiero e di comportamenti di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni; in ogni caso agisce nel pieno rispetto delle loro convinzioni etiche, religiose, politiche, etniche ed altre che siano per loro rilevanti, anche se personalmente non le condivide.</p>	<p>B_ Articolo 27 Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi</p>	<p>B_ Articolo 20 Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.</p>	<p>C_ Articolo 5 (rispetto del cliente)</p> <p>1. Il counselor si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente.</p> <p>2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità</p> <p>A_ Articolo 17 diritti degli utenti</p>		<p>rispetto della libertà di scelta del professionista da parte del cliente o paziente/attività di docenza didattica e formazione/è di esempio per gli allievi studenti e tirocinanti/responsabilità etica/responsabilità sociale/diritti/autodeterminazione/ rispetto della libertà e della dignità del cliente/riservatezza/non discriminante</p>

	<p>A_14.- Limiti professionali A_15.- Salvaguardia della professione A_16- Doveri verso gli utenti A_17.- Diritti degli utenti</p>				
<p>18. Segreto professionale Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nel confronto dei familiari dell'utente.</p> <p>19. Estensione del segreto professionale La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi estensione del segreto professionale. Deve avvenire di norma con il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione professionale.</p> <p>20. Rivelazione del segreto professionale Il segreto professionale può essere rivelato soltanto con il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica di terze persone.</p>	<p>B_ Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.</p> <p>B_ Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso..</p>	<p>B_ Articolo 21 L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.</p>	<p>C_ Articolo 9 (riservatezza) 1. Il counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale. 2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente. 3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il counselor è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente. 4. Il counselor in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa.</p>	<p>A_21.- Consulenza in gruppo A_19.- Estensione del segreto professionale</p>	<p>strumenti / tecniche /compenso</p>

<p>21. Consulenza in gruppo Nel caso di consulenza che si svolga in gruppo, il consulente è tenuto ad invitare con fermezza gli utenti ad attenersi alla riservatezza per quanto riguarda la composizione del gruppo stesso, ai contenuti e allo svolgimento delle sedute.</p>					
		<p>B_ Articolo 23 Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.</p>			

<p>18.- Segreto professionale Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nel confronto dei familiari dell'utente.</p> <p>19.- Estensione del segreto professionale La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi estensione del segreto professionale. Deve avvenire di norma con il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione professionale.</p> <p>20.- Rivelazione del segreto professionale Il segreto professionale può essere rivelato soltanto con il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica di terze persone.</p>	<p>A_18.- Segreto professionale A_19.- Estensione del segreto professionale A_20.- Rivelazione del segreto professionale A_21.- Consulenza in gruppo</p>	<p>A_21.- Consulenza in gruppo</p>	<p>C_ Articolo 12 (consenso informato) 1. Il counselor nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.</p> <p>C_ Articolo 14 (segreto professionale) 1. Il counselor è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa. 2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale. 3. Il counselor deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso. 4. Nelle attività di counseling di gruppo il counselor, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza</p>	<p>C_ Articolo 14 (segreto professionale) 2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.</p> <p>C_ Articolo 19 (consegna della documentazione) 1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il counselor è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.</p>	<p>consulenza di gruppo</p>
--	---	---	--	---	-----------------------------

<p>22.- Libera scelta In ogni contesto professionale il consulente deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata da parte dell'utente la libertà di scelta del professionista cui rivolgersi.</p> <p>23.- Incompatibilità professionale È professionalmente sconveniente e deontologicamente scorretto iniziare e mantenere un rapporto professionale con persone con le quali si sia in rapporto di stretta parentela o con le quali si abbiano relazioni affettive o sessuali. È doveroso astenersi dall'instaurare dette relazioni, pena la cessazione immediata della prestazione</p>	<p>B_ Articolo 28 Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale</p>		<p>C_ Art. 8 (libertà di scelta) 1. Il counselor rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi. 2. Il counselor, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali.</p> <p>A_ art.22.- Libera scelta</p>		<p>Informazione chiara /durata della prestazione/limiti della riservatezza/interferenza personale/valutazione/cura/ Invio</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>A_22.- Libera scelta A_23.- Incompatibilità professionale</p>		<p>C_Articolo 17 (commistioni tra ruolo professionale e vita privata) 1. Il counselor evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale. 2. Il counselor non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale. 3. Costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale</p>		<p>incompatibilità</p>
<p>24.- Interruzione del rapporto professionale Se, dopo attenta valutazione, il consulente constata che l'utente non trae alcun beneficio dalle sedute e che non è ragionevolmente prevedibile che trarrà giovamento dal loro proseguimento, concorda l'interruzione del rapporto di consulenza. Parimenti il consulente rispetta gli ambiti e i limiti della sua professione; egli, di propria iniziativa o se richiesto, indirizza opportunamente l'utente della prestazione ad altri consulenti o a professionisti di altre discipline</p> <p>25.- Controindicazione al rapporto professionale Il consulente, quando riconosce che i propri problemi personali o le proprie particolari sensibilità o reattività in determinati campi possono rendere inadeguata la propria prestazione, si astiene dall'intraprendere o dal proseguire il rapporto professionale.</p>	<p>A_24._ Interruzione del rapporto professionale A_25._ Controindicazione al rapporto professionale</p>		<p>C_Articolo 11 (limiti) 1. Il counselor riconosce i limiti del proprio intervento professionale. 2. Qualora rilevi che il cliente necessita di un intervento diverso da quello di counseling, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato. C_Articolo 22 (rispetto reciproco) 1. Il counselor ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà. 2. Il counselor si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.</p>		<p>autoascolto</p>

B_ Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

B_ Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi

B_ Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

C_ Articolo 18 (interruzione del rapporto professionale)

1. Il counselor valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.

2. Il counselor interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista.

3. Il counselor può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia

supervisione

A_24.- Interruzione del rapporto professionale

<p>26. Documentazione Il consulente documenta la propria attività di lavoro tramite la tenuta di una cartella personale per ogni utente e/o per ogni coppia ovvero nucleo familiare.</p> <p>27. Custodia delle cartelle Tutti i documenti sono custoditi con riservatezza, sotto la diretta cura e responsabilità del consulente, per la salvaguardia del segreto professionale.</p> <p>28. Invio a specialisti Se lo svolgimento della consulenza ovvero l'utente della prestazione lo richiede, il consulente invia il soggetto e, se del caso, lo presenta a colleghi ovvero ad altri professionisti, specialisti od esperti in precisate discipline, tenendo conto delle loro specifiche competenze e modo d'intervento</p> <p>29. Riserbo professionale Il consulente non esprime valutazioni e giudizi professionali relativi alla sua attività che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.</p> <p>30. Ricerca e divulgazione Il consulente si ritiene impegnato a comunicare all'Associazione i progressi delle proprie conoscenze e delle sue tecniche e metodologie di lavoro. Parimenti promuove la divulgazione nella società civile di tali acquisizioni quando, a giudizio dell'Associazione, tali conoscenze abbiano significativa rilevanza in ordine al benessere umano e sociale.</p>	<p>B_ Articolo 31 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.</p> <p>B_ Articolo 32 Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.</p>		<p>C_ Articolo 24 (committente diverso dal destinatario) 1. Il counselor, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento. 2. Il counselor, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico</p> <p>A_28.- Invio a specialisti A_35.- Prestazioni professionali per terzi</p>	<p>C_ Articolo 21 (prestazioni a distanza) 1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.</p> <p>A_ aggiornamento del Regolamento AICCeF di aprile 2020</p>	<p>tutela di minori o interdetti</p>
--	---	--	---	---	--------------------------------------

<p>31. Inquadramento lavorativo Il consulente svolge la propria opera in qualità di: 1. dipendente o collaboratore di una struttura di Ente pubblico o di Istituzione privata 2. libero professionista.</p> <p>32. Strutture operative Di norma la struttura ove svolge la sua attività è un Consultorio familiare, di cui alla Legge 29 luglio 1975, n. 405 [G.U. 27.8.1975, n. 277], e successive modificazioni.</p> <p>33. Condizioni operative Il consulente non accetta condizioni, situazioni e ambienti di lavoro che possano compromettere la propria autonomia e dignità professionale e il rispetto delle norme dell'Associazione di categoria e del presente codice deontologico. Si adopera affinché tali norme siano rispettate qualunque sia l'ambito lavorativo, la natura del suo rapporto di lavoro e la propria posizione gerarchica.</p> <p>34. Collaborazione operativa Il consulente, quando opera in un'Istituzione e specificatamente in un Consultorio familiare, collabora con i diversi operatori e figure professionali, si avvale delle loro competenze specialistiche, contribuisce a perseguire le finalità e gli scopi dell'istituzione, partecipa attivamente al gruppo di lavoro interdisciplinare.</p> <p>35. Prestazioni professionali per terzi Quando si acconsente a fornire prestazioni professionali, dietro richiesta di Enti, Istituzioni e soggetti esterni al rapporto di lavoro e di collaborazione, si è tenuti a chiarire con gli stessi e con l'utente della prestazione la natura e gli scopi dell'intervento, nonché l'uso al quale l'intervento è finalizzato, rilasciando possibilmente certificazioni di avvenuto intervento, senza entrare in merito ai contenuti dello stesso.</p>	<p>B_ Articolo 33 I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.</p> <p>B_ Articolo 34 Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.</p> <p>B_ Articolo 35 Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.</p>	<p>A_31.- Inquadramento lavorativo A_32.- Strutture operative A_33.-Condizioni operative A_34.-Collaborazione operativa</p>	<p>C_ Articolo 23 (libertà ed autonomia) 1. Il counselor che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.</p> <p>A_ 35.- Prestazioni professionali per terzi</p>		<p>rispetto reciproco tra i colleghi/lealtà/colleganza/ benessere umano-sociale.</p>
	<p>A_35.- Prestazioni professionali per terzi</p>				<p>consultorio familiare/gruppo di lavoro interdisciplinare/collaborazione</p>

<p>36. Prestazioni a minori o interdetti L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale o la tutela, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni siano ravvisate urgenti o indilazionabili per la salute, l'integrità e lo sviluppo psico-fisico dei soggetti indicati.</p>	<p>B_ Articolo 37 Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista. B_ Articolo 38 Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale</p>		<p>C_Articolo 13 (prestazioni professionali rivolte a minori) 1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale¹ o da chi ne fa le veci. 2. Il counselor è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.</p>		<p>Mandato / competenze/dovere di aiutare/ pubblico/ modo libero e consapevole giudizi opinioni scelte/ pubblicità trasparente/costi e prezzi</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>A_36.- Prestazioni a minori o interdetti</p>		<p>C_Articolo 15 (segreto professionale con clienti minorenni)</p> <p>1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il counselor dovrà segnalare la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale³ informando preventivamente il minore stesso.</p> <p>3. Il counselor che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale⁴ o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente.</p> <p>20.- Rivelazione del segreto professionale</p>		<p>minori interdetti</p>
--	--	--	--	--	--------------------------

<p>37. Onorario L'importo dell'onorario del consulente deve essere dignitoso.</p> <p>38. Prestazioni gratuite Il consulente è libero di prestare la propria opera gratuitamente, anche se non è retribuito dall'Istituzione con cui collabora. È compatibile con dette indicazioni, nell'ambito operativo di un'Organizzazione di volontariato ovvero di un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, usufruire del recupero delle spese sostenute.</p> <p>39. Pattuizione dell'onorario L'onorario deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale e non può essere condizionato o subordinato ai risultati dell'intervento professionale.</p> <p>40. Informazioni Il consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità, gli scopi e la metodologia delle stesse, nonché, ove possibile, la prevedibile durata, anche se solo indicativa.</p>	<p>B_ Articolo 24 Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.</p>	<p>A_37.- Onorario A_38.- Prestazioni gratuite A_39.- Pattuizione dell'onorario</p>	<p>C_ Articolo 10 (compenso) 1. Il counselor comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa .</p> <p>C_ Articolo 25 (pubblicità) 1. Il counselor si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza. 2. Il counselor non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali. 3. Il counselor non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela..</p> <p>A_40.- Informazioni</p>	<p>A_37.- Onorario A_38.- Prestazioni gratuite A_39.- Pattuizione dell'onorario</p>	<p>onorario/compenso/informazioni chiare/durata della prestazione/volontariato</p>
--	---	--	--	--	--

<p>41. Sanzioni disciplinari Il Consulente familiare che contravviene ad uno o più prescrizioni contenute nel presente Codice deontologico viene deferito al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, alla loro reiterazione e al tipo di interesse offeso, potrà applicare la sanzione del richiamo scritto, della sospensione temporanea, del deponnamento dall'Elenco dei professionisti, della decadenza dall'Associazione.</p> <p>42. Ricorsi Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di deontologia professionale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso. Il giudizio dei Probiviri, da emanare entro tre mesi, è insindacabile.</p> <p>43. Riferimenti normativi Per quanto non previsto dal presente codice deontologico si fa riferimento alle norme e alla leggi dello Stato italiano e dell'Unione Europea ed in particolare all'art. 622 del Codice penale, alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (s.o. G.U. 8.1.1997, n. 5) corretta e integrata dal D. L.vo 9 maggio 1997, n.123 (G.U. 10.5.1997).</p>	<p>A_B Organismi statutari a controllo dell'aggiornamento delle norme di riferimento</p>	<p>B_ Articolo 41 È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'"Osservatorio permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterra alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.</p>	<p>C_ Articolo1 (obbligatorietà delle norme deontologiche) 1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad AssoCounseling. 2. Il counselor è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice. C_ Articolo 2 (inosservanza delle regole e sanzioni) 1. La responsabilità deontologica è personale. 2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 del regolamento R08 (procedimento disciplinare) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto di AssoCounseling. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse. 3. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto ad AssoCounseling si cancella dall'Associazione.</p>	<p>C_ Articolo 27 (attuazione del codice) 1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile. 2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.</p>	<p>sanzioni/ricorsi/norme/leggi</p> <p>responsabilità deontologica</p>
		<p>A_41. Sanzioni disciplinari A_42. Ricorsi. A_43. Riferimenti normativi</p>			